

Recensione

DANIELE M. CANANZI

G. Benedetti, *Oggettività esistenziale dell'ermeneutica. Studi su ermeneutica e diritto*, con prefazione di A. Punzi, Giappichelli, Torino 2014

1. Tra gli studi che sempre più si occupano di ermeneutica giuridica, il recente volume di Giuseppe Benedetti merita una particolare attenzione.

Libro – come osserva nella prefazione Antonio Punzi – che si lascia leggere a più “altezze” (p. xv) e che, per ognuna, comunica al lettore il portato saperziale di chi parla dal di dentro della questione giuridica: parla da civilista e da conoscitore di quell’esperienza giuridica entro la quale il diritto si forma e riforma costantemente, interpretando e interpretandosi come fenomeno dalla forte specificità.

Di questo, il lettore è avvertito sin dal titolo nel quale, gli *Studi su ermeneutica e diritto*, come recita, sono chiariti e qualificati dall’espressione *Oggettività esistenziale dell’interpretazione*.

Una raccolta di studi vari, distesi nell’arco di tempo che va dal 1988 al 2013, ma perfettamente coerente, coordinata, chiarificata, quanto a struttura e procedere argomentativo da un apparato di brevi introduzioni che collegano, integrano i testi, agevolando ad una lettura piana di questioni, in realtà, complesse e irte.

Ma una raccolta che, a ben vedere, esprime un’unità facile da individuare da subito, tanto che il lettore è portato a pensare di trovarsi davanti ad un volume che l’autore ha semplicemente deciso di anticipare, in prima battuta pubblicandone i singoli capitoli separatamente.

E questa unità viene bene compresa immediatamente grazie proprio al titolo principale che tutte le parti raccoglie e raccorda, esprimendo la scelta di campo ed esprimendo tutta la *prudentia* e la *sapientia* della migliore cultura giuridica: *Oggettività esistenziale dell’interpretazione*.

È lo stesso Benedetti che lo precisa nella Premessa: «la locuzione, che pone al primo posto il problema ermeneutico dell’oggettività, centrale, ineludibile, carica poi sul predicato (*esistenziale*), che marca l’oggettività *colorandola costitutivamente dell’esistenza*, nell’orizzonte della svolta segnata dall’interpretazione del soggetto-interprete nella struttura del circolo ermeneutico» (p. xxi).

I termini e l’ambito nel quale Benedetti si muove sono così stabiliti in modo irrefutabile. Da giurista è infatti consapevole della *irrealistica* posizione dell’er-

meneutica a vocazione nichilistica' nella quale sfocia quell'ontologia ermeneutica che con Heidegger prima e con Gadamer poi ha l'indubbio merito di avere non solo aperto la discussione ma anche di averne precisato i confini e la profondità, l'abbissalità, direi con parola cara allo sciamano della foresta nera.

Una consapevolezza che viene da Benedetti dimostrata nel primo capitolo del volume nel quale – all'insegna del «risveglio del giurista dal sonno dogmatico» (p. 6), *Ermeneutica e diritto si rincorrono* – dimostra come ermeneutica sia l'impronta, metodo e merito, per pensare la giuridicità; soprattutto quando, svegliatosi dal sonno di una certa dogmatica e dal formalismo positivistico, il giurista si è trovato a lavorare in una società mutata economicamente, politicamente, culturalmente; a dover far fronte a nuove esigenze e vecchie problematiche ma tutte da ripensare e diversamente affrontare.

Tra nuova dogmatica e sistemi di controllo della giuridicità (dall'attività della dottrina al controllo di costituzionalità delle leggi), Benedetti evidenzia come a mutare, forse in realtà, è il modo di intendere: da un'unità immobile e fissa, pretesa di immobili e fisse fondamenta dalla quale dedurre tutto il sistema, ad un diritto che muove dal particolare lasciando un costante e inesauribile lavoro ricostruttivo alla scienza giuridica, un diritto che nasce dal caso ma che non si confina e limita al caso. Come nota, «la singolare capacità di *antipare conservando*» (p. 52) è tratto del giurista e della scienza giuridica colta nel suo tratto artistico, in quel nesso tra *nomos* e *logos* che è più profonda smentita di visioni volontaristiche, formalistiche, puriste della giuridicità, ma anche relativiste e nichiliste.

Cosa significa questo?

Innanzitutto che – come titola il §4 del primo capitolo – “nell'interpretazione si incarna il diritto”. In che termini e come?

Ad un diritto che non ha una fissità dogmatica fuori dal mondo, si sostituisce un diritto – si è accennato – ove il perseverare e continuare della tradizione è controllo di contenuti, è stabilità e certezza di contenuti. Questo significa che interpretativa non è solo la creatività del diritto ma che interpretativa è anche quella delicata funzione di «freno dell'arte» (p. 25) che rendono la questione centrale raccolta attorno all'*oggettività*.

Seguendo Betti, Benedetti è consapevole che quanto al filosofo è possibile non è sempre consentito al giurista: prescindere dall'*oggettività*, intesa non come fattualità ma come esigenza.

Il diritto si incarna nelle interpretazioni che hanno senso e funzione perché cercano di dire parole non semplicemente affabulatorie; perché non cercano una corretta argomentazione di visioni del mondo o di idee personali; il diritto si incarna nelle interpretazioni che pensano la *misura giusta del caso*, dei casi, delle controversie, delle fattispecie, delle esperienze.

«In questa prospettiva – scrive Benedetti – il civilista vive il diritto come esperienza veritativa; meglio, il diritto diviene *luogo di verità*» (p. 65).

2. Mi sembra che questa considerazione consenta di cogliere le ragioni, profonde e originarie, di quella specificità dell'ermeneutica giuridica rispetto all'ermeneutica generale ed a quella filosofica in particolare.

Ad una ermeneutica dell'effettività, com'è quella heideggeriana, e ad una dal forte senso della tradizione, com'è quella gadameriana, si affianca – a ben vedere senza volersi sostituire, sostiene Benedetti – quella oggettiva, che da Betti muove secondo una ragione giuridica ben consapevole della storia della filosofia.

Indubbio merito dei due filosofi tedeschi è quello di aver operato la «svolta ontologica del comprendere» (p. 86), l'uno, e di averla precisata e calibrata, «urbanizzata», l'altro; ovvero aver operato quel dimensionamento ermeneutico dell'esistenza che ha segnato un imprescindibile approdo per la riflessione ermeneutica.

Già solo aver colto l'asse diritto-verità esplicita quanto a questo itinerario sia vicino quello del giurista, esplicita quella vocazione ermeneutica del diritto alla quale è dedicato il secondo capitolo del volume, dal titolo *Ermeneutica, epistemologia e ontologia*.

“Dalla dogmatica giuridica all'orizzonte ermeneutico”, Benedetti illustra e commenta non tanto la polemica Betti/Gadamer quanto i termini di un diritto che non può rinunciare all'oggettivo senza rinunciare ad essere il “luogo di verità”, senza scegliere di perdersi, perdendo la sua specificità e la distinzione con altri fenomeni, la politica, ad esempio, o altre sfere, il potere ad esempio.

In fondo, la non condivisione di una visione del diritto come violenza autorizzata o decisione politica – la critica tanto alla vecchia dogmatica quanto alla breve stagione dell'uso alternativo del diritto (pp. 16 ss.) – risiede proprio nella duplice affermazione dell'oggettivo e del vero e nel modo – tutto ermeneutico – di comprenderli.

Quanto sostenibile sul piano filosofico da Gadamer, la fusione degli orizzonti tra interprete e opera, non è possibile al giurista perché si finirebbe per sostenere che l'opera, la disposizione, è frutto della sola volontà dell'interprete e che, alla fine, il testo si ridurrebbe a pretesto per affermare una volontà propria.

Lo dimostra, ad esempio il Betti del negozio giuridico – momento significativo, come Benedetti dimostra, per il pensiero del giurista – poiché evidenzia l'esistenza di strutture giuridiche trascendenti, secondo quell'efficienza dogmatica che trascende il tempo e lo spazio e che è propria del diritto e della sua ragione.

L'opera nel diritto si staglia nella sua “autonomia” – non a caso canone ermeneutico primo e comprensivo, in fondo, degli altri per Betti – e dunque nella sua oggettività. C'è il testo, questo va rispettato nel suo essere testo, autonomo tanto dall'interprete quanto dall'autore. C'è l'interprete, e questo interviene a vivificare col proprio l'operato altrui, quello dell'autore. La dialettica tra

autore e opera, opera e interprete, interprete e autore, è allora evidenziata in tutto il suo delicato equilibrio, quello del gesto ermeneutico, quello educato al gesto ermeneutico. In questo, le parole di Gadamer (VM, 2000, 557, 559) tornano da monito e insegnamento importante: «una coscienza ermeneuticamente educata deve essere sensibile all’alterità del testo [la quale] non presuppone né un’obbiettiva “neutralità” né un oblio di se stessi».

Se si rimane ai termini angusti della polemica, perché avviliti soprattutto dalla letteratura secondaria a stereotipo, queste parole – almeno nella prima parte – dovrebbero rappresentare la ragione del superamento della posizione bettiana da parte di quella gadameriana. Ma presa nella sua interezza e, cosa più rara, conoscendo il pensiero di Betti oltre sintesi troppo semplificatorie, si comprende come abbia ragione Benedetti (p. 130) nel pensare a quanto siano meno lontane le due modalità di pensare ermeneuticamente la realtà, certo diverse, ma non incompatibili. Lo dimostra Gadamer pensando a quella giuridica come forma paradigmatica dell’ermeneutica, lo pensa Betti, intendendo la partecipazione soggettiva dell’autore e dell’interprete come elemento strutturale dell’opera e irrinunciabile per la sua comprensione.

Di qui l’importanza per l’oggettivo ma anche la qualificazione del predicato, l’esistenziale. In fondo, Benedetti così può sostenere che il diritto non può essere ridotto ad affare asettico e privo di *pathos*, ma è tutto immerso nella “fatica del concetto” (p. 57), nell’arte di mantenere unite ragione e giustizia. A ben vedere questo altro tratto che rende differente l’approccio all’ermeneutica del filosofo puro e del giurista: l’uno può ignorare la questione della giustizia e il modo di rispettarla (può addirittura edificare un pensiero che inneggi all’ingiustizia, all’ineguaglianza, alla volontà potente che divora e sopraffà le altre meno potenti); il giurista non può non tenere conto della giustizia e di quei principi generali che, nel tempo, l’hanno tratteggiata e caratterizzata.

Ma, segnate alcune differenze di approccio, rimangono soprattutto le associazioni dell’onestà intellettuale e del pensiero libero.

È proprio in questi termini che l’ontologia heideggeriana appassiona e cattura Benendetti; attraverso l’ineludibile passaggio attraverso Heidegger vengono precisati i termini giuridici essenziali. «L’ermeneutica come comprensione autentica delle strutture fondamentali dell’essere dell’esserci – è analitica dell’esistenzialità dell’esistenza: condizione di ogni ricerca ontologica», così che la novità ermeneutica qualificante è avere assunta l’ermeneutica a modo fondamentale dell’essere dell’esserci. «Ermeneutica filosofica non vuol significare interpretazione dei testi filosofici, ma ha un significato che il problema ermeneutico si sposta dal piano puramente epistemologico e quello ontologico: esistere è interpretar» (p. 80).

Esistere è interpretare e interpretarsi, dunque, in questo il salto ontologico.

Ma in che termini? fuori o oltre misura o secondo misura? E, in questo caso, come determinare la misura e come intenderla?

Si domanda Benedetti: «ma, se l'interpretazione è tutto, come si caratterizza la filosofia del diritto, orientata verso un ambito specifico dell'esperienza umana? In che modo l'ermeneutica potrà rispondere alla questione del diritto, senza anegarlo nell'indistinzione di ogni altro fatto di vita?» (p. 81).

3. La specificità del fenomeno giuridico rivendica attenzione e spazio; riven-dica – pur volendo volare nell'alto del pensiero filosofico più impegnato e impegnato, quello dell'oblio dell'essere e della nullificazione del nulla – di trovarvi giuridica rilevanza.

Per questo, e per affrontare le questioni di Benedetti in ultimo ricordate, si può trovare una risposta dal di dentro del diritto stesso. Lo si può fare se, andando al terzo capitolo del volume *Ermeneutica e linguaggio*, si pensa a questioni come il diritto muto, la traduttologia, la struttura ontologica del diritto e le nuove forme di giuridicità richieste dal diritto europeo.

E l'argomentazione muove – a contrario – dal caso del diritto muto; caso di diritto che viene inteso senza parole o comunque al bivio in una alternativa che prevede forme linguistiche e forme non linguistiche di giuridicità. Nel primo caso, il diritto conosciuto e studiato, quello delle parole; nel secondo caso, il diritto tribale, quello dell'uomo preistorico, muto perché applicato da un essere non-parlante (il riferimento è al noto saggio di Sacco) o il diritto concludente ma non dichiarativo, quello degli scambi senza accordo (il riferimento è a Irti).

Come pensare a quella ermeneutica dell'interpretazione in questi due ultimi casi?

L'alternativa è in modo efficacemente rappresentata e sintetizzata da Benedetti: o la *parola* o l'*immagine* (p. 173).

Pensare all'ipotesi di diritto muto sembra essere non solo l'ipotesi di un diritto applicato ma non interpretato, ma di un diritto applicato e non pensato. Il faintendimento risiederebbe proprio in questo, che possa esistere una norma giuridica non voluta, non pensata, dunque non messa in parole; che possa esistere un'immagine priva di parole.

Proprio il diritto dimostra il nesso strutturale, dunque non obliabile tra *logos* e *nomos*; tutto nel diritto è messo in parola, anche se questa non è quella scritta – del resto (significativa) conquista moderna – ma quella della consuetudine, della tradizione, del comportamento.

Osserva Benedetti, «l'alternativa al processo nel diritto muto è la faida [...]. La parola è la civiltà umana» (p. 181). Ma non si tratta solo di differenziare la contesa fisica dalla contesa dialettica. Il diritto muto faintende, comunque la struttura del diritto, di ogni diritto, di ogni tempo. Questo, infatti, «può aver sperimentato, forse, epoche di "diritto muto" – scrive Benedetti –, come oggi sperimenta episodi a volte non alternativi di comportamenti muti, dai quali l'ordinamento fa discendere effetti giuridici, e quindi giuridicamente rilevanti.

Tuttavia, in ogni caso, non viene meno ciò che Gadamer chiama l'originario e *intrascendibile appartenere al linguaggio* (p. 180).

Il diritto, qualsiasi diritto, è sempre stato parola perché ogni disposizione, ogni procedura, ogni relazione giuridica, ogni atto giuridico deve essere messa in linguaggio per essere: «il diritto è parola. Che è il modo di farsi e manifestarsi della legge. La quale si disvela a pieno solo di fronte al caso della vita. Cioè con l'interpretazione e dunque attraverso la sua essenziale linguisticità» (*ibid.*).

Quanto, insomma, Gadamer dice quando osserva che «l'essere, che può essere compreso, è linguaggio». Ritorna, come si vede pensando questioni giuridiche e proposte come quelle del diritto muto e degli scambi senza accordo, quella ermeneutica ontologica che trova nel “dimorare nel linguaggio” di Heidegger e nella, ora ricordata, linguisticità intrascendibile di Gadamer momenti importanti per essere chiarite e comprese.

Il diritto è nella parola, dunque, strutturalmente. Questo significa che – al di là dei contenuti giuridici – ogni manifestazione giuridica ha la struttura del linguaggio. «Voler uscire dall'orizzonte linguistico sarebbe come voler sorpassare la propria ombra» (p. 179). «L'affermazione di un “diritto muto” è una contraddizione in termini. Il fatto bruto – continua Benedetti –, di per sé, rimane tale; è veramente muto perché non riesce a dire nulla oltre se stesso. Diviene regola privata, sentenza, ordinamento solo con l'attribuzione di senso, mediante la *parola ermeneutica*» (p. 184).

Dalla struttura del diritto e dalla sua linguisticità, Benedetti, passa alla questione della traduzione che approfondisce il discorso strutturale e lo completa. Anche perché, seguendo ancora Gadamer, Benedetti rintraccia nella traduzione il momento in cui la struttura dell'atto linguistico svela se stessa (p. 178). Una “interpretazione traducente”, secondo l'espressione di Betti che viene significativamente impiegata, che non si risolve solo nell'esigenza immediata di un problema pratico di comprensione. Investe la comprensione, dunque l'ermeneutica, nel profondo e in quello che ne costituisce l'aspetto più delicato. Come scrive Benedetti: «*l'essenza stessa della traduzione è dialogica*. L'io già sempre si dà nell'altro, della stessa natura. Si comprendono attraverso la parola. Così si esalta il primato ontologico del linguaggio e del dialogo» (p. 220).

Anche per la traduzione, del resto, proprio il diritto si manifesta campo particolarmente fecondo. Non si tratta – per usare la formula di Eco – di “dire quasi la stessa cosa” ma di comprendersi, secondo una filosofia ermeneutica dalla struttura complessa e profonda.

Giuridicamente, emblematico il caso del diritto europeo. Si tratta di rendere “*l'unità nella diversità*” (p. 225); una legislazione che deve essere uniforme, tradotta in modo difforme, perché rispettosa delle lingue e del lessico giuridico e concettuale differente per i singoli ordinamenti. Una unità nella diversità che manifesta, e da subito, la sua ricchezza, superando il problema tecnico della traduzione, anzi inserendolo nel più ampio plesso, nella dimensione più ampia

dell'ermeneutica, così come l'ontologia l'ha qualificata. *“Interpretazione differente del testo uniforme”* – il problema della traduttologia giuridica – si rende come problema della comunicazione e dell'incontro con l'altro, della relazione e del diritto come contenuto e contenuti del giuridico.

Ma dice anche che una delle nuove sfide per il giurista di domani è «quale ermeneutica per il diritto europeo?» – per citare il titolo del §11 del libro di Benedetti – confermando quanto rilevato su *logos* e *nomos*, sull'ermeneutica non solo come interpretazione ma quale dimensione entro la quale il diritto si svolge, entro la quale si svolge l'incontro tra vita e norma, tra vita e diritto.

In questi termini, ha proprio ragione Benedetti quando osserva che «l'idea di testo richiede una particolare riflessione» (p. 234).

Il testo reclama il suo rispetto, reclama la sua autonomia, reclama la sua oggettività; un'oggettività che esalta e non esclude o sminuisce gli altri protagonisti di quello che Ricoeur nomina “mondo del testo”: l'autore e l'interprete. Pensare di poterlo liquefare nella moltitudine di affabulazioni diverse, significa decidere di rinunciare, una volta e per sempre, alla verità del e nel diritto. Significa strutturalmente modificare la giuridicità rinunciando a intenderla come “luogo della verità”, come ricordavo iniziando. L'oggettività del testo, l'oggettività del diritto, diversamente, rimane “geloso custode del senso” (*ibid.*), con tutto quello che questo comporta non per una ermeneutica giuridica ma in termini di un diritto ermeneutico: quello dell’“arte del legale”, di Vassalli, quello della “viva attualità” di Betti, quello nel quale, come Benedetti argomenta e dimostra, l'oggettivo è nell'esistenziale, l'esistenziale si dà nell'oggettivo vissuto. Ragione e passione, del resto, sono i due termini che animano il diritto e l'operare del giurista. Aporetici, fin quanto basta per mantenere viva e vitale la coesistenza. Una oggettività, quella proposta da Benedetti, che è proprio «sulla base della coesistenzialità», «*Un'oggettività colorata di esistenza*» (p. 260)

4. Giustamente – dicevo all'inizio – Antonio Punzi nella Prefazione al volume, osserva come questo si presti ad una lettura a diverse altezze.

Quella proposta, in questa troppo breve occasione, è certamente una di queste altezze, utile e proposta come invito alla lettura ed allo studio, rispetto alle tante da Punzi tratteggiate e segnalate al lettore.

Qui ho soltanto seguito i termini del discorso nella loro unità e nell'idea che mi sembra esserne alla base. Di qui una pluralità di questioni ulteriori e di altezze problematiche che lo studio di Benedetti contiene e suscita.

Ermeneutica e diritto si rincorrono, poi l'ermeneutica si svela essere la dimensione del diritto il quale mostra tutta la sua extrastatalità ma non extratestualità. Di qui il nesso *logos-nomos* e l'esistenziale che non smette mai di emergere: l'oggettività esistenziale del diritto.

Una seconda e più approfondita lettura può riguardare proprio questa esistenzialità del diritto. Può partire dall'asse unità/molteplicità che segna la

dimensione ermeneutica del diritto. Può muovere dall'ammonimento di Betti, riportato da Benedetti, a non «dimenticare che la verità è soltanto nel tutto» (p. 90).

Una terza lettura può proseguire ed approfondire, sul versante proprio della verità: «l'interprete, se rimane interprete, è voce di *verità*» (p. 254). «L'interpretazione difforme di un testo uniforme» non è semplice problema di minutaglia giuridica, importa e comporta quel «lavacro ontologico» che espone il giurista alle altitudini di Heidegger: «l'essere si comprende nei termini della propria esistenza» (p. 257) e alla profondità della ragione giuridica: «l'interprete è *mediatore* [...] tra testo da interpretare e *società vivente*» (p. 259).

Una quarta lettura può approfondire quello che potrebbe sembrare solo un passaggio rapido e secondario nella riflessione di Benedetti, la distinzione tra testo(parola) e immagine, e che invece può distesamente essere considerato un motivo rilevante di ricerca. Una distinzione, questa parola/immagine, moderna, se si vuole, che proprio il lavacro ontologico, l'ermeneutica come dimensione e il diritto come luogo della verità – discussi da Benedetti – consentono di superare; da un lato ritornando, anche sulle orme di Gadamer, alla tradizione: alla *techne* del bello nel normativo; da altro lato andando avanti, verso la nuova giuridicità che non vuole arrendersi alla liquidità come paradigma (dal pensiero *debole* al pensiero *liquido*) e non vuole solo ripetere una dogmatica ingenua, oramai inattuale e inattualizzabile. Parola e immagine possono rappresentare quel *pensare per immagini* che dona un senso veritativo al normativo, che restituisce il senso esistenziale alla forma giuridica.

«Universalizzazione e radicalizzazione» (p. 80), questi i termini dell'ermeneutica dell'oggettività dell'esistenza, quella vitale, quella ineludibile, quella – come Benedetti chiarisce in modo ultimativo – della migliore scienza giuridica.

Arte e diritto, il diritto come arte, creatività e norma, non sono che alcuni aspetti di quello che appare essere (e dover essere) il giurista: «il fedele custode del senso» (p. 261) che non smette di provare l'«ansia di verità», propria di ogni arte e dell'arte, quella giuridica inclusa, sempre aperta ed esposta all'avventura del «gesto fondativo».